ALLEGATO 1

		3 (2)	HUA
Art	27.0	Con	ratelo
	-25-4	NEI, 49	ij Ţ
······································		JOJ	
	10	0	6

Al Sindaco del Comune di Pisa

Oggetto: Osservazione alla

zione dell'attività produttiva,

"Variante di adeguamento a seguito della formazione degli elenchi di cui alla leg ge regionale 21/5/80 N° 59 (delibera C.C. N° 460 del 21/6/83).

Nº 460 del 21/6/83). I sottoscritti Dott.ssa Maria Dalli, Prof. Giancar lo Dalli, Dott. Fausto Gimmelli, propietari dell'im mobile sito in Pisa Via Gereshi 32 individuato dalla planimetria catastale allegata (Foglio 126 del Comune di Pisa part. 42/a; 29; 2a)presa visione d degli elaborati costitutivi della Variante in ogoggetto, dai quali risulta classificato come "Sal Vaguardia Urbanistica" l'area del fabbricato pree sistente, b) fatto presente che con domanda inoltrata alla S.V. in data 5/8/83 é stata richiesta la declassificazione da industria a residenza del 🔸 l'immobile adiacente, e di proprietà sempre dei sottoscritti, c)considerato che l'attività produttiva ivi insediata è cessata dal 9/7/83 OSSERVANO 5656 -che essendo venute meno le incertezze relative alle destinazioni d'uso del comparto con la cessa OMUNE DI PISA

CENTRO STORICO

Arrivo 29.9.83 —

Prot. n. _137

-che la classificazione sopra citata non ha motivo di essere;

PROPONGONO

pertanto la classificazione dell'area indicata

come "MUDERE" ,uniformemente agli altri casi di

"MUDERI" individuati nello stesso strumento urba
nistico e resi edificabili con la successiva va
riante per la ricostruzione.

Con osservánza

-

Pisa, 15/9/83

Si allega planimetria catastale

+,

MODULARIO F. - Cat. S. T. - 171 · Nº dell'estratto. Modello n. 51 (Catasto) Istr. XIV UFFICIO TECNICO ERARIALE di.... II SEZIONE Comune di P15 2 Sez. Cens. Allegato a nota di volture Nº dell'anno dell'anno Estratto di mappa esente da diritti che si rilascia esclusivamente a scopo di frazionamento a termini degli articoli 57 e 59 del Testo Unico delle leggi s Nuovo Catasto Terreni (R. D. 8 ottobre 1931, n. 1572). L'INGEGNERE CAPO ERARIALE PREZZO VENDITA Ł. 20 Foo. 126 Scala di 1:1000 -Sez. C 1275 1:1250 1278/ 1276/6 Via della


11 30 320 1 20 660

か

- 4 -



Pertanto: rigultando palese che trattasi di un ers rore di rappresentazione grafica(stante l'attuale stato giuridico delle aree sun menzionate sancito dal D.P.R. del 13 diu gmo 1970 e stanta il deliberato n.460 del C.C. del 21/6/1983 che non tratta di "verianti d'uso e di destinazione") CHIEDE alla S.V. di eliminare il seddetta errore estogras fico a piena conferna dello stato giuridico già des quisito e cioà l'edificabilità dei terreni in cues stione. Lo serivente in sostanza non contesta le nuova dis sciplina per le sree già destinate a"verde non sedi ficandi" na lamenta la circostanza che i propri ter reni, per un mero errore di cartografia sono stati indicati illegittimamente inedificabili. Con osservanza (Bott.Giuseppe Pampana) Pien 4 Novembra 1983	Surfit committee (\$1000)		
rore di rappresentazione grafica(ctante l'attuale stato giuridico delle aree sum menzionate sancito dal D.F.R. del 13 Giu gno 1970 e stante il deliberato n.460 del C.C. del 21/6/1983 che non tratta di "verianti d'uso e di destinazione") CHIEDE alle S.V. di eliminare il seddetto errore cartogras fico a piena conferma dello stato giuridico già sce quisito e cioà l'edificabilità dei terreni in cues stione. Lo scrivente in sostanza non contesta la muova dis scipline per le aree già destinate a"verde non aedi ficandi" ma lamenta la circostanza che i propri ter reni, per un mero errore di cartografia, sono stati indicati illegittimamente inedificabili. Gon osservanza (Dott.Giusappe Pampana) Pien 4 Novembre 1983			
rore di rappresentazione grafica(ctante l'attuale stato giuridico delle aree sum menzionate sancito dal D.F.R. del 13 Giu gno 1970 e stante il deliberato n.460 del C.C. del 21/6/1983 che non tratta di "verianti d'uso e di destinazione") CHIEDE alle S.V. di eliminare il seddetto errore cartogras fico a piena conferma dello stato giuridico già sce quisito e cioà l'edificabilità dei terreni in cues stione. Lo scrivente in sostanza non contesta la muova dis scipline per le aree già destinate a"verde non aedi ficandi" ma lamenta la circostanza che i propri ter reni, per un mero errore di cartografia, sono stati indicati illegittimamente inedificabili. Gon osservanza (Dott.Giusappe Pampana) Pien 4 Novembre 1983			#
rore di rappresentazione grafica(ctante l'attuale stato giuridico delle aree sum menzionate sancito dal D.F.R. del 13 Giu gno 1970 e stante il deliberato n.460 del C.C. del 21/6/1983 che non tratta di "verianti d'uso e di destinazione") CHIEDE alle S.V. di eliminare il seddetto errore cartogras fico a piena conferma dello stato giuridico già sce quisito e cioà l'edificabilità dei terreni in cues stione. Lo scrivente in sostanza non contesta la muova dis scipline per le aree già destinate a"verde non aedi ficandi" ma lamenta la circostanza che i propri ter reni, per un mero errore di cartografia, sono stati indicati illegittimamente inedificabili. Gon osservanza (Dott.Giusappe Pampana) Pien 4 Novembre 1983			
rore di rappresentazione grafica(ctante l'attuale stato giuridico delle aree sum menzionate sancito dal D.F.R. del 13 Giu gno 1970 e stante il deliberato n.460 del C.C. del 21/6/1983 che non tratta di "verianti d'uso e di destinazione") CHIEDE alle S.V. di eliminare il seddetto errore cartogras fico a piena conferma dello stato giuridico già sce quisito e cioà l'edificabilità dei terreni in cues stione. Lo scrivente in sostanza non contesta la muova dis scipline per le aree già destinate a"verde non aedi ficandi" ma lamenta la circostanza che i propri ter reni, per un mero errore di cartografia, sono stati indicati illegittimamente inedificabili. Gon osservanza (Dott.Giusappe Pampana) Pien 4 Novembre 1983			12
l'attuale state giuridice delle arce sum menzionate sancite dal D.P.R. del 13 Giu quo 1970 e stante il deliberato n.460 del C.C. del 21/6/1983 che non tratta di "varianti d'uso e di destinazione") CHIEDE alle S.V. di eliminare il seddatto errore cartogram fice a piena conferma dello state giuridice già sca quisito e cioà l'edificabilità dei terreni in ques stione. Lo scrivente in sostanza non contesta la muova dim sciplina per le arce già destinate a"verde non acdi ficandi" ma lamenta la circostanza che i propri ter reni, per un mero errore di cartografia, sono stati indicati illegittimamente inedificabili. Con osservanza (Dott.Giusappe Pampana) Pien 4 Novembre 1983		Pertanto: risultando palese che trattasi di un er=	
menzionate sancito dal D.P.R. del 13 Giu mo 1970 e stante il deliberato n.460 del C.C. del 21/6/1983 che non tratta di "varianti d'uso e di destinazione") GHIEDE alla S.V. di eliminare il seddetto errore cartagra- fico a piena conferma dello stato giuridico già sca- quisito e cioà l'edificabilità dei terreni in qua- stione. Lo scrivente in sostanza non contesta la nuova di- sciplina per le aree già destinate a"verde non aedi ficandi" ma lamenta la circostanza che i propri ter reni,per un mero errore di cartografia sono stati indicati illegittimamente incdificabili. Con osservanza (Dott.Giusappe Pampana) Pisa 4 Novembra 1983		rore di rappresentazione grafica(stante	
mo 1970 e stante il deliberato n.460 del C.C. del 21/6/1983 che non tretta di "verianti d'uso e di destinazione") CHIEDE alle S.V. di eliminare il seddetto errore cartogras fico a piena conferma dello stato giuridico già a'cs quisito e cioè l'edificabilità dei terreni in ques stione. Lo scrivente in sostanza non contesta la muova dis sciplina per le aree già destinate a"verde non aedi ficandi" ma lamenta la circostanza che i propri ter reni, per un mero errore di cartografia, sono stati indicati illegittimamente inedificabili. Gon osservanza (Dott.Giuseppe Pampana) Pisa 4 Novembre 1983		l'attuale stato giuridico delle aree sum	
del C.C. del 21/6/1983 che non tratta di "verianti d'uso e di destinazione") CHIEDE alla S.V. di eliminare il seddetto errora cartogra- fico a piena conferma dello stato giuridico già s'e- quisito e cioà l'edificabilità dei terreni in que- stione. Lo scrivente in sostanza non contesta la nuova di- sciplina per le area già destinate a"verde non aedi ficandi" ma lamenta la circostanza che i propri ter reni,per un mero errore di cartografia, sono stati indicati illegittimamente inedificabili. Con osservanza (Dott.Giuseppe Pampana) Pisa 4 Novembra 1983		menzionate sancito dal D.P.R. del 13 Giu	
"varianti d'uso e di destinazione") CHIEDE alla S.V. di eliminare il seddatto errore cartografico a piena conferma dello stato giuridico già acquisito e cioà l'edificabilità dei terreni in quesstione. Lo scrivente in sostenza non contesta la nuova disciplina per le arec già destinate a"verde non aedi ficandi" ma lamenta la circostenza che i propri terreni, per un mero errore di cartografia sono stati indicati illegittimamente inedificabili. Con osservanza (Dott.Giusappe Pampana) Pisa 4 Novembra 1983		gno 1970 e stante il deliberato n.460	
chiede alla S.V. di eliminare il seddetto errore cartogra= fico a piena conferma dello stato giuridico già ac= quisito e cioà l'edificabilità dei terreni in cue= stione. Lo scrivente in sostanza non contesta la nuova di= sciplina per le aree già destinate a"verde non aedi ficandi" ma lamenta la circostanza che i propri ter reni,per un mero errore di cartografia, sono stati indicati illegittimamente inedificabili. Con osservanza (Dott.Giuseppe Pampana) Pisa 4 Novembre 1983		del C.C. del 21/6/1983 che non tratta di	
alle S.V. di eliminare il seddetto errore cartogra- fico a piena conferma dello stato giuridico già de- quisito e cioè l'edificabilità dei terreni in que= stione. Lo scrivente in sostanza non contesta la muova di= sciplina per le aree già destinate a"verde non aedi ficandi" ma lamenta la circostanza che i propri ter reni, per un mero errore di cartografia, sono stati indicati illegittimamente inedificabili. Con osservanza (Dott.Giuseppe Pampana) Pisa 4 Novembre 1983		"varianti d'uso e di destinazione")	
fico a piena conferma dello stato giuridico già s'osquisito e cioà l'edificabilità dei terreni in quessitione. Lo scrivente in sostanza non contesta la muova dissciplina per le areo già destinate a"verde non aedi ficandi" ma lamenta la circostanza che i propri ter reni, per un mero errore di cartografia, sono stati indicati illegittimamente inedificabili. Con osservanza (Dott.Giuseppe Pampana)		CHIEDE	
quisito e cioè l'edificabilità dei terreni in que= stione. Lo scrivente in sostanza non contesta la nuova di= sciplina per le aree già destinate a"verde non aedi ficandi" ma lamenta la circostanza che i propri ter reni, per un mero errore di cartografia, sono stati indicati illegittimamente inedificabili. Con osservanza (Dott.Giuseppe Pampana) Pisa 4 Novembre 1983	r .		
Ito scrivente in sostanza non contesta la muova disscriplina per le arec già destinate a"verde non aedi ficandi" ma lamenta la circostanza che i propri ter reni, per un mero errore di cartografia, sono stati indicati illegittimamente inedificabili. Con osservanza (Dott.Giuseppe Pampana) Pisa 4 Novembre 1983			
Lo scrivente in sostanza non contesta la nuova dissciplina per le arec già destinate a"verde non aedi ficandi" ma lamenta la circostanza che i propri ter reni, per un mero errore di cartografia, sono stati indicati illegittimamente inedificabili. Con osservanza (Dott.Giuseppe Pampana) Pisa 4 Novembre 1983		quisito e cioè l'edificabilità dei terreni in que=	
sciplina per le aree già destinate a"verde non aedi ficandi" ma lamenta la circostanza che i propri ter reni, per un mero errore di cartografia, sono stati indicati illegittimamente inedificabili. Con osservanza (Dott.Giuseppe Pampana) Pisa 4 Novembre 1983		stione.	
ficandi" ma lamenta la circostanza che i propri ter reni, per un mero errore di cartografia, sono stati indicati illegittimamente inedificabili. Con osservanza (Dott.Giuseppe Pampana) Pisa 4 Novembre 1983			
reni, per un mero errore di cartografia sono stati indicati illegittimamente inedificabili. Con osservanza (Dott.Giuseppe Pampana) Pisa 4 Novembre 1983			
indicati illegittimamente inedificabili. Con osservanza (Dott.Giuseppe Pampana) Pisa 4 Novembre 1983		ficandi" ma lamenta la circostanza che i propri ter	
Con_osservanza (Dott.Giuseppe Pampana) Pisa 4 Novembre 1983		reni, per un mero errore di cartografia sono stati	
Pisa 4 Novembre 1983		indicati illegittimamente inedificabili.	
Pisa 4 Novembre 1983		Con osservanza	
Pisa 4 Novembre 1983		(Dott.Giuseppe Pampana)	
		Jana Jan Jan Jan	— 北
		Pisa 4 Novembre 1983	一国
			$ \downarrow$ \bot
	19 ,		
			<u>:>>:</u>





G21102 -5HOV. 1983

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI PISA.

Il sottoscritto Bargi Cirano in qualità di proprietario

dell'immobile posto in Pisa, Via del Giardino, 7, individua
to al NCEU al foglio 126, mappali 5/9/240, presa visione

degli atti costitutivi degli "Elenchi degli immobili, complessi edilizi e zone edificate aventi carattere architettonico

e urbanistico significativo per testimonianza storica, per

valore culturale ed ambientale, per connotazione tipologica

o di aggregazione compresi nella zona centro storico di

P.R.G. (L.R. 21 magggio 1980, N. 59), adottati con delibe
ra di C.C. N. 417 del 6.6.83" nonchè della "Variante di

adeguamento del P.R.G. Centro Storico, a seguito della for
mazione degli elenchi di cui all'art. 7 della legge reg.

21 maggio 1980, N. 59 adottata con delibera di C.C. N. 460

del 21.6.83"

rilevato come l'immobile sopracitato sia stato giustamen-

te escraso dagri erenchi citati, in quanto privo di	ETEMETIT
	COMUNE DI PISA
di interesse storico, ma compreso nella variante di	aldpagniaione Servizi Teccici
mento in zona di salvaguardia urbanistica	7 NOV. 151
OSSERVA	Prot. N66 16
	The state of the s

che tale classificazione, in considerazione dei tempi estre-

mamente lunghi di formazione della variante generale al

P.R.G. Centro Storico non risponde alla più volte manifesta- OENTRO SICE.

ta volontà dello scrivente di procedere alla redazione di

Prot. 11 227

hu1 4/2

./.

	un piano di recupero per l'immobile citato in premessa.	
	CHIEDE	
	che l'immobile stesso venga escluso dalla classificazione	
	a salvaguardia urbanistica, così da consentire l'avvio, in	
	tempi ragionevolmente brevi, delle procedure per il recupe-	
	ro edilizio ed urbanistico del complesso.	
	Distinti saluti.	
	Pisa, lì 4.11.1983	
	Celory	
100		1 11
	•	
		51
		The state of the s

OSSERVAZIONE N°2.4.					
	AROSIN THEPALE				
AL SINDACO	a21110 -5HOV.1983				
del Comune di Pisa.	CAS 10 CL 8 FAS 5				
oggetto: Osservazione alla "Variante	e di Adequamon				
to a requito della formazione degi	li elenchi di				
ai all'art. 7 della L.R. 21.05.198	20 м. 59"				
adottata dal Consiglio Comunale d	i Pisa con				
delibers n. 460 del 21.6.83					
Il cotto scritto dott. erch. ANGELE	G GIABBAI				
residente in Pisa, Via Benerietto Cro	ce M. 107,				
in qualità di legale rappresentan					
"PAGIA'CLUB, circolo di ginnasto					
con sede in Pisa, via Gallitassi					
intestatario del contratto di sub-	-locazione.				
dei locali come da planimetria	e allegater.				
RILEVATO come nella vanante in	orgetto gli				
immobili in uso al Circolo di Gi	nnastica COMUNEDI				
Aerobica come Servizi Ricreativi	in uso anche CENTRO STOP				
alla Limitrota scuola di Liceo L	1 - 1 1 1 1 2				
RILEVATO come tali immobili					
ficati in zona di salvaguardia	Urban SARMURE DI PISA				
per la quale si ammettono solo interventi					
di manutenzione senza cambio di destrorium 6619					
a duso	L'INGEGNERE CAPO				
RILEVATO altresi che per gli	i immobili				
limitrofi compresi nella stoss					

piono il presupposto della classificazione è vinuto meno in quarrto di recente sono stati sutorizzati dal Comune cambi di destinazione con consequenti interventi di trasformazione interna per attività di ristorazione e commerciali CHIEDE Che per ali immobili in uso a questo circolo che sono privi de tempo di qualsiasi destinazione, ne à economicamente ipotiz zabile la conferma dell'uso artignanale precedente VISTO l'art. 4 della Legge Regionale 21.5.80 u. 59 che consente, con delibera di Consiglio Comunale il cambio d'uso per attivité di interesse pubblico, compre ce quelle ricrestive VISTO la scopa sociale del Circolo che i quello di contribuire allo sviluppo culturale e psicofisico degli individui svolgendo artività di Tempo libero, nonche a servizio della struttura Scolastica come precedentemente esposto il tutto in un ambiente che consenta

il sereno ed ignerico svolgimento delle attività di ginnostica perobica OSS ERVA che la destinazione a salvaguardia urbanistica degli immobili citati in premessa non ha validi motivi di e seere. CHIEDE che tale classificazione venga revocate e gli immobili stessi classificali fuori elenco, rispetto ai 3 elenchi introdotti con la delibera u. 417 del 6.6.83. con osstouro dott. ordn. ANGELO GIABBAI Pija I.; S.XI. 1983 Ouffini

CONTRATTO DI SUB-LOCAZIONE

Con la presente privata scrittura da valere e tenere alla pa ri di pubblico istrumento, fra i signori:

- SAVINO ALFONSO, nato in Tramonti (SA) il 7/1/1951 e residente in Pisa, via Risorgimento n.32, codice fiscale: -

-SVN LNS 51A07 L323F -

DA UNA PARTE

ARCH. Angelo GIABBAI, n.a Udine il 19/5/1946, res.

a Pisa, via CROCE 107, legale rappresentante della

modiomitamina Soc. "PAGIA' CLUB" s.a.s., Circolo di
Ginnastica Aerobica, codice fiscale:
-GBB NGL 46E19 L483G
DALL'ALTRA PARTE

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1) Il signor Savino Alfonso concede in sub-locazione (avvalen dosi della specifica autorizzazione avuta dalla parte proprie taria e di cui alla clausola n.9 del contratto in data 11/4/1983) a ll'Architetto Angelo GIABBAI, legale rappresentante della soc. "PAGTA" CLUB",

e che a tal titolo accetta, il seguente bene immobile:

- una parte di un fondo per una superficie coperta di circa metri quadri 'to' con retrostante cortile posto in Pisa ed avente accesso dalla via Galli Tassi n. 12 il tutto meglio identificato nell'allegata planimetria, controfirmata dalle

parti.

2) Tali beni dovranno essere dalla parte conduttrice adibiti
ad uso di attività pubblica sportiva e ginnica, ricreativa,

COMUNE DI PISA

Riparlizione Servizi Tecnici

oiti 7 NOV. 1983

Prot. N. 166 19

(P)-1%

od altra attività professionale, artigianale, commerciale, con assoluta esclusione di attività di ristorazione ed affini, precisando espressamente che:

- a) le predette rigorose destinazioni devono intendersi qua li condizioni essenziali del presente rapporto;
- b) la parte sub-locataria si accolla fin d'ora per intero
 tutte le spese ed oneri attinenti alla predetta destinazione
 cui impiegherà i beni;
- e spese per la richiesta di agibilità e qualsiasi altro adem pimento amministrativo comunque necessario, sneza alcuno impegno o garanzia da parte del sub-locatario per l'ottenimento o meno di tali agibilità ed autorizzazioni.
- 3) La presente locazione viene di comune accordo conclusa ed accetta per un canone mensile di lire 1.500.000.- (unmilio-

da corrispondersi anticipatamente entro e non oltre il quinto giorno dall'inizio di ciascuna mensilità, al domicilio del sub-locatore. Detto canone s'intende stabilito in ragione di mese e non di giorni, con ogni conseguenza inerente.

4) Viene espressamente convenuto fra le Parti contraenti che il canone sopra stabilito sarà periodicamente aggiornato ai sensi dell'art.32 della Legge n.392/1978, normativa che le Parti dichiarano di conoscere compiutamente, anche per averne preso di nuovo visione contestualmente alla firma del presen

te atto. La sottoscrizione del quale da parte del sub-locat \underline{o} re, deve intendersi anche come espressa richiesta, sino da \underline{o} ra, di applicabilità alle singole scadenze dell'aggiornamento succitato.

- 5) La presente sub-locazione ha inizio con il giorno 1 settem bre 1983 ed avrà la durata di anni sei (6) e precisamente fi no al 31 agosto 1989; il conduttore si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto dandone preav viso scritto di sei (6) mesi.
- 6) Il canone di locazione non sarà in nessun caso compensab<u>i</u> le con alcuna eventuale ragione di credito della parte sub-conduttrice ed il pagamento non potrà essere negato, sospeso o dilazionato per nessun motivo, neppure per eventuali inade<u>m</u> pimenti del sub-locatore.
- 7) La parte conduttrice dichiara di avere preso visione dei locali oggetto del presente atto, di accettarli nello stato in cui attualmente si presentano e si trovano e di riconoscer li, come realmente sono, idonei all'uso convenuto. La Parte conduttrice medesima si riconosce responsabile di ogni dete rioramento, impegnandosi a corrispondere al sub-locatore, al l'atto della riconsegna, tutte le spese necessarie per ogni e ventuale ripristino, nonchè a restituire il tutto nello stato attuale.
- 8) Tutta quanta la manutenzione ordinaria e straordinaria del l'interno dei locali, ivi compresa quella concernente impian

Sa Www Alers

ti, scarichi, affissi, infissi, etc. è a totale ed esclusivo carico della parte conduttrice che se le assume.

- 9) La Parte conduttrice s'impegna a rimanere ossequiosa delle disposizioni di legge tutte, comprese quelle di pubblica sicu rezza, sulla prevenzione di incendi ed infortuni, i regolamen ti condominiali, le disposizioni comunali, regionali e quan t'altro; s'impegna altresì:
- a) a non tenere nei beni in questione materie, prodotti, og getti e quant'altro da cui possa promuovere cattivo odore;
- b) a non introdurre nei locali sostanze facilmente infiammabi
 li, nè macchine rumorose fuori dai limiti del normale eserci
 zio dell'attività, quale denunciata in contratto e comunque
 fuori dai limiti della normale tollerabilità da parte dei ter
 zi in genere;
- c) a non fare uso di mezzi di reclame che possano incidere sul carattere di serietà consono agli ambienti locati;
- d) a non installare insegne che possano avere ripercussioni eccedenti la normale tollerabilità;
- e) a rispettare incondizionatamente ogni disposizione vigente.
- 10) Il presente atto conserverà la propria validità in ogni caso, anche nell'ipotesi che intervengano atti o provvedimen ti dell'Autorità che possano avere conseguenze dirette o me diate, pregiudizievoli per la parte conduttrice. Il sub-loca tore, d'altro canto, non risponderà di eventuali riduzioni di

godimento o di reddito, determinate da lavori stradali o da o pere imposte dall'Autorità sul fabbricato, ovvero dalla neces sità di esecuzione di opere sul fabbricato che, per la loro natura, resultino indifferibili o comunque siano ritenute ne cessarie dal proprietario.

11) Tutti gli eventuali miglioramenti e addizioni dovranno in tendersi effettuate esclusivamente a favore dei beni per cui, alla scadenza e cessazione del rapporto, rimarranno di proprietà del sub-locatore, senza che quest'ultimo sia tenuto a indennizzi di sorta e ferma restando la facoltà per il medesi mo di richiedere e pretendere l'integrale rimessa in pristino.

In ogni caso la parte conduttrice rinuncia espressamente sin d'ora ad eventuali indennità, il tutto ai sensi degli artico li 1592 e 1593 del Codice Civile, anche in ordine ai necessa ri lavori di adattamento dei locali al nuovo uso commerciale destinato dal conduttore.

- 12' Princetario dei beni ed il sub-locatore sottoscritto potranno ispezionare e far ispezionare i beni locati dandone un preavviso di giorni sette (7).
- 13) E' fatto espresso divieto al conduttore di cedere in tut to od in parte i beni in oggetto a qualsiasi titolo.
- 14) Tutti quanti i consumi (energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento etc.) sono a totale carico della Parte conduttrice.

- 15) A garanzia del valore locativo (ricorso dei vicini, responsabilità civile, incendio, fulmine, scoppio o rischi simi lari) è fatto obbligo alla Parte conduttrice di stipulare apposita e adeguata polizza assicurativa con Compagnia di primaria importanza. Tale polizza dovrà avere decorrenza e termine coincidenti rispettivamente con l'inizio e la fine del presente rapporto. Ovviamente tale Polizza è a totale carico della Parte conduttrice.
- 16) La Parte conduttrice è costituita custode dei beni locati e fermo restando tutto quanto sopra ne risponderà in caso di perdita o di deterioramento, esonerando espressamente il sublocatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti, di qualsiasi genere e natura.
- Parte conduttrice, ivi compreso il ritardo nel pagamento dei canoni, comporterà la risoluzione in tronco della locazione, con diritto del locatore ai risarcimenti dei danti ed all'in cameramento definitivo e incondizionato della cauzione, anche a titolo di penale, per patto espresso, volontariamente e li beramente accettato da entrambe le Parti.
- 18) Tutte le clausole della presente scrittura hanno caratte re essenziale e formano unico e inscindibile contesto.
- 19) Le spese di registrazione sono a carico di entrambi i con traenti, in parti uguali fra loro.
- 20) La Parte conduttrice dichiara di eleggere domicilio, per

tutti gli effetti del presente atto, nei locali oggetto di quest'ultimo, ancorchè non più ritenuti.

- 21) Nel pattuito corrispettivo di locazione non è compreso l'importo della raccolta delle immondizie, da corrispondere al Comune di Pisa, al quale la Parte conduttrice effettuerà, a propria cura, la relativa denunzia e si assumerà ogni onere conseguenziale.
- 22) Esclusivamente per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le Parti si riportano alle vigenti disposizio ni in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

In Pisa, oggi 26 Aforto 1983 —

Sarmo Delpomoro

3 / 14

22